



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 4, in data 23.2.2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 4 - Forme di gestione
- Art. 5 - Funzionario responsabile dei tributi
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 7 - Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Art. 8 - Formazione di "elenchi nominativi" dei contribuenti
- Art. 9 - Attività di verifica e controllo
- Art. 10 - Ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
- Art. 11 - Crediti tributari di modica entità
- Art. 12 - Termini per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative a tributi e per il pagamento dei tributi dovuti.
- Art. 13 - Dilazioni e rateazioni di pagamenti
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 17 - Chiarezza e motivazioni degli atti
- Art. 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Ravvedimento del contribuente
- Art. 21 - Accertamento con adesione del contribuente
- Art. 22 - Transazione
- Art. 23 - Reclamo e Mediazione
- Art. 24 - Effetti del reclamo mediazione
- Art. 25 - Competenza all'esame del reclamo mediazione
- Art. 26 - Valutazione del reclamo mediazione
- Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni del reclamo mediazione
- Art. 28 - Conciliazione giudiziale
- Art. 29 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 30 - Interessi
- Art. 31 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 32 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
- Art. 33 - Tutela dei dati personali
- Art. 34 - Norme finali

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 co. 6 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina le attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Campi, aventi natura tributaria e non tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti comunali relativi ai singoli tributi.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate sia a stabilire un corretto rapporto tra l'amministrazione e il contribuente-utente in applicazione della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, equità, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. L'istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge salvo diverse disposizioni legislative.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe in vigore.

Art. 3 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici relativi ad ogni singolo tributo o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe, adottate dal competente organo di governo ai sensi del precedente art. 2.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o della Regione successivamente all'adozione delle suddette deliberazioni che abbiano carattere immediatamente cogente, si intendono direttamente applicabili.

Art. 4 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è operata dal Consiglio Comunale con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza.
2. Per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali la forma di gestione ordinaria è quella diretta, salvo eventuali espresse disposizioni di legge. E' possibile procedere ad affidamento singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, o anche, in maniera disgiunta per le fasi di istruttoria, controllo, e/o recupero crediti, ed altre fasi del procedimento amministrativo, nei confronti dei soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 d.lgs 446/1997, o di altri soggetti professionalmente qualificati e/o espressamente previsti dalla legge;
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, si fa espresso rinvio alla normativa per l'affidamento degli incarichi di cui al d.lgs 163/2006.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed ottimale fruizione per i cittadini. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. È vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di

accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 5 – Funzionario responsabile dei tributi

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per abilità/capacità e competenze professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e sulle liste di carico coattive;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il terzo affidatario, attraverso forme di controllo di gestione, verificando periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nell'appalto;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il responsabile del tributo deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste specifiche clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge 212/2000.

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili di Servizio a cui l'entrata si riferisce.

Art. 7 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi e le altre entrate comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, nel rispetto di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- tramite versamento diretto alla tesoreria comunale;
- tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali e/o strumenti telematici predisposti dal Comune (es.: carta di credito, bancomat, ecc.ecc.);
- tramite giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;
- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997;

2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:

- a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
- b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.

Art. 8 – Formazione di “elenchi nominativi” dei contribuenti

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.

6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 10 - Ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

1. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della gestione del tributo e delle altre entrate ai sensi degli artt. 5 e 6.

2. Per i tributi la cui riscossione ordinaria avviene tramite ruolo, l'organo competente stabilisce annualmente il numero delle rate in cui dovrà avvenire la riscossione.

Art. 11 - Crediti tributari di modica entità.

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 co. 88 legge 115 maggio 1997 n. 127, non si procede alla emissione di avvisi di accertamento, liquidazione, di contestazione o di irrogazione di sanzioni, né alla riscossione coattiva, per le entrate comunali aventi natura tributaria il cui ammontare, comprensivo di eventuali sanzioni, spese, interessi ed altri accessori, non sia superiore a € 12 (euro dodici/00).

2. Il precedente comma non si applica nel caso di tributi dovuti con riferimento a periodi inferiori all'anno. Se l'ammontare complessivo annuo degli importi dovuti da un contribuente per periodi inferiori all'anno non supera € 12,00 (euro dodici/00), comprese eventuali sanzioni, spese, interessi ed altri accessori, non si procede comunque alla riscossione coattiva.

3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro € **20,00** (euro venti/00).
4. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € **30,00** (euro trenta/00).
5. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 (cento/00), salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
6. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
7. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 12 - Termini per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative a tributi e per il pagamento dei tributi dovuti.

I termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce relative ai tributi e per il pagamento dei tributi dovuti sono stabiliti dai regolamenti comunali di applicazione dei singoli tributi.

Art. 13 - Dilazioni e rateazioni di pagamenti

1. Per debiti di natura tributaria possono essere concesse, a specifica domanda del contribuente presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - il debito tributario di cui si richiede la rateazione o dilazione derivi dalla notificazione di uno o più avvisi di liquidazione o di accertamento;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Il piano di rateizzazione può essere concesso nel rispetto dei seguenti parametri:
 - fino ad € **516,46** : fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - da € **516,47** ad € **2.582,28**: fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - da € **2.582,29** ad € **5.164,57**: fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - da € **5.164,58** ad € **10.329,14**: fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - da € **10.329,15** ad € **15.493,71**: fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - da € **15.493,71** ad € **20.658,28**: fino ad un massimo di 48 rate mensili;
 - oltre € **20.658,28**: massimo 60 rate mensili.
 - nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio- economico.
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate;
 - applicazione degli interessi di rateazione o di dilazione nella misura prevista dal successivo art. 30 del presente regolamento;
 - l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a € **50,00** (euro cinquanta/00).
 - Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 - Per importi rilevanti, almeno pari a € **20.000,00** (euro ventimila/00), il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 co. 1 del d.P.R. 602/1973, modificato dal d.lgs. 46/1999. Gli interessi decorrono dal primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento se l'istanza è stata presentata prima di tale data; decorrono dal primo giorno del mese di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi fra la data di

scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Comune degli interessi di mora.

3. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia.
4. Il provvedimento di dilazione o rateazione è comunicato all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, o altra utile comunicazione.
5. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
6. Per i cittadini che versano in condizioni di grave disagio economico, debitamente documentate (es. presentazione modello ISEE), il funzionario può concedere dilazioni di pagamento in deroga a quanto previsto dal comma 1.

Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.

2. Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:

- a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
- b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie.

4. Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche delle giurisprudenza consolidata nella materia;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.

5. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

6. Il funzionario responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

7. A norma dell'art. 2-quater del D.L. 564/1994 convertito dalla legge 656/1994, come modificato dall'art. 27 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

Art. 16 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Al fine di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti in materia tributaria a lui destinati, il Comune provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente medesimo, quale risulta dalle informazioni in possesso dell'amministrazione, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Per inviare al contribuente inviti a provvedere alla denuncia ed al pagamento di tributi, informazioni sugli adempimenti e le scadenze tributarie, inviti a fornire chiarimenti o documenti, il Comune utilizza di norma il servizio postale o mezzi telematici. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate da contribuente.

Art. 17 - Chiarezza e motivazioni degli atti

1. Gli atti in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e art 7 della l 27 luglio 2000 n. 212, rispettivamente concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti tributari. Restano ferme le norme in materia di motivazione di avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di pagamento emessi dal concessionario per la riscossione.
2. Sugli atti in materia tributaria vengono indicati:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'ufficio o l'organo presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. Non può essere assoggettato a sanzioni né ad interessi moratori il contribuente che abbia conformato il suo comportamento a specifiche indicazioni contenute in atti del Comune in materia tributaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione comunale.
2. Non sono comunque irrogate sanzioni quando:
 - a) la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - b) la violazione, puramente formale, non produce alcun debito di imposta né ritardo nel versamento del tributo e non ostacola l'attività di verifica, liquidazione ed accertamento da parte del Comune.

Art. 19 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1, 2 e 4 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
3. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. Sugli importi non versati, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 - Ravvedimento del contribuente

1. La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i., trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali,
2. Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta;
3. In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 21 - Accertamento con adesione del contribuente

1. Il contribuente che riceva un accertamento tributario del Comune di Campi ha la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione, nei termini e con le modalità previsti dal d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal presente articolo.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto per intero l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il procedimento può essere attivato a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
4. Il procedimento attivato dall'Ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione.

5. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto, il contribuente presenti istanza in carta libera indirizzata all'Ufficio accertante, con l'indicazione di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 218/1997, la presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un

periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio formula l'invito a comparire mediante raccomandata A/R.

6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.

7. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.

8. Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'accertamento con adesione si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, che si applicano nella intera misura stabilita dalla Legge.

9. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige sintetico verbale dell'esito negativo.

10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la attestazione del relativo pagamento e l'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la definizione è perfezionata dall'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.

10. L'accertamento definito con adesione del contribuente:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente stesso;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Amministrazione comunale, tranne che nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o nei casi in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggiore imponibile.

Art. 22 - Transazione

1. La Giunta comunale, dopo l'inizio della riscossione coattiva, con provvedimento motivato, può autorizzare la transazione delle entrate in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.

2. Sulla proposta di deliberazione, acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è facoltativo e vincolante il parere del revisore dei conti.

3. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.

3. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente.

Art. 23 - Reclamo e Mediazione

1. I seguenti articoli (dal presente fino all'art 27) disciplinano il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Campli nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a **€ 20.000,00** (euro *ventimila/00*), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni

di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 24 – Effetti del reclamo mediazione

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 25 – Competenza all'esame del reclamo mediazione

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Funzionario individuato dalla Giunta di diverso Settore. A tal fine, gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Con apposito atto di giunta deve essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 26 – Valutazione del reclamo mediazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni del reclamo mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Art. 29 - Conciliazione giudiziale

1. Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 546/1992, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.
2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del d.lgs. 546/1992. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale con le modalità stabilite dal medesimo art. 48 del d.lgs. 546/1992.

Art. 30 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel Conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine di prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il

debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a **€ 30,00** (euro trenta/00) per anno.

4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati fallite, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad **€ 100,00** (euro cento/00).

6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad **€ 600,00** (euro seicento/00), previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione, da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta comunale, di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 31 - Interessi

1. Sui tributi dovuti all'Amministrazione e non corrisposti nei termini ordinari, sono dovuti ed applicati in sede di emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, e di accertamento con adesione, gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 c.c.).

2. Gli stessi interessi si applicano:

- a) per i provvedimenti di dilazione o rateazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 9, per gli importi già iscritti a ruolo;
- b) per i provvedimenti di rimborso al contribuente di tributi non dovuti o versati in eccedenza;
- c) fino alla iscrizione a ruolo degli importi risultanti da avvisi di accertamento o liquidazione divenuti definitivi e non pagati;
- d) per la ritardata iscrizione a ruolo della tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 32 - Azioni cautelari ed esecutive

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza Dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 33 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b. Improcedibilità per limiti d'importo;
- c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

Art. 34 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante: «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» e successive modificazioni.

Art. 35 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.

